

## **ORGANO DI REVISIONE – REVISORE UNICO**

- Dott.ssa Francesca Bucciarelli

### *Composizione e funzionamento*

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'organo di revisore contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. All'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 32 dello Statuto vigente